



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14[^] CIVILE

Sentenza 757/2024

Repertorio 822/2024

*Liquidazione 48/2024
Controllata*

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio	Presidente
Fabio Miccio	Giudice
Francesco Cottone	Giudice Relatore

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 1732-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto

NEI CONFRONTI DI

MARCO CATÀ (C.F. CTAMRC75L18H501J)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 20/11/2024;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che il ricorrente è residente in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcuna delle procedura di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P. q. m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZINE CONTROLLATA DI
MARCO CATÀ (C.F. CTAMRC75L18H501J)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;



- b) **nomina** liquidatore la dott.ssa Emanuela Sensi;
 - c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
 - d) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di novanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
 - e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
 - f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
 - g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
 - h) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
 - i) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
 - j) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - k) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
 - l) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.142, 143, 150 e 151 C.C.I.I.;
 - m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;
- Così deciso nella camera di consiglio del 04/12/2024.

Il Presidente

Angela Coluccio

